


COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI PORDENONE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.**

Approvato con delibera consiliare n. 65 del 20 Dicembre 2001
Modificato con delibera consiliare n. 59 del 18 Ottobre 2007
Modificato con delibera consiliare n. 8 dell'11 Marzo 2013

INDICE

TITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE		
ART. 1	oggetto	P. 1
ART. 2	Finalità	p. 1
ART. 3	Ambito di applicazione	p. 1
ART. 4.	Definizioni	p. 2
ART. 5	Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione provvisoria e certificazione ISEE	p. 2
TITOLO 2 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER SPESE DI GESTIONE FAMILIARE E PER SPESE SANITARIE		
ART. 6	Requisiti per l'accesso ai contributi	p. 4
ART. 7	Composizione del nucleo familiare	p. 4
ART. 8	Modalità di calcolo della misura del contributo	p. 4
ART. 9	Deroghe	p. 5
ART. 10	Modalità di presentazione della domanda	p. 5
ART.11	Concessione del contributo	p.6
TITOLO 3 AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI		
ART. 12	Requisiti per l'accesso alla prestazione sociale agevolata	p. 7
ART. 13	Composizione del nucleo familiare	p. 7
ART.14	Modalità di calcolo e misura dell'agevolazione	p. 8
ART.15	Deroghe	p. 8
ART.16	Modalità di presentazione della domanda	p. 8
ART.17	Concessione della prestazione sociale agevolata	p. 9
TITOLO 4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI, MINORI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI		
ART. 18	Finalità	p. 10
ART. 19	Requisiti per la presentazione della domanda	p. 10
ART. 20	Degli obbligati agli alimenti	p. 11
ART. 21	Modalità di presentazione della domanda	p. 11
ART.22	Modalità di calcolo e misura dell'agevolazione	p. 12
ART.23	Concessione della prestazione sociale agevolata	p. 12
ART.24	Deroghe	p. 12
TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
ART. 25	Variazioni rilevanti della situazione economica del richiedente	p. 13
ART. 26	Limiti di cumulo delle prestazioni sociali agevolate	p.13
ART.27	Assistenza alla compilazione	p.13
ART. 28	Acquisizione e trattamento dei dati personali	p.13

TITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. 109/98 *"Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"*, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal D. Lgs. 130/2000 *"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"*, disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Prata di Pordenone.

L'ISEE valuta, in maniera standardizzata ed uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

Per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'Amministrazione Comunale si avvale di quanto previsto all'art. 1, comma 3-bis e all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 130/2000, ovvero utilizza l'ISEE calcolato dall'I.N.P.S. .

Art. 2 - FINALITA'

L'obiettivo principale dell'ISEE è di quantificare lo Stato Sociale, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio.

L'intento è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale agevolata.

La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ai residenti, che fruiscono dei servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi, erogati dal Comune.

Le prestazioni sociali agevolate, erogate dall'Amministrazione Comunale sono suddivise in tre tipologie :

- a) contributi a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico per spese di gestione familiare e per spese sanitarie ;

- b) agevolazioni relative al pagamento delle rette dei servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi : trasporto scolastico, mensa scolastica, soggiorni per anziani, servizio pasti a domicilio, servizio di assistenza domiciliare, servizio di trasporto per anziani, centro ricreativo estivo per minori ;
- c) contributi a sostegno del pagamento di rette di ricovero per l'inserimento di anziani, minori e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia :

- *per ISE* si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione del 20% dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari così come stabilito dal D. Lgs. 130/2000, art. 2 ;
- *per scala di equivalenza* si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota si moltiplica per gli "n" componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente ;
- *per ISEE* si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente che consiste nel rapporto tra l'ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

Art. 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA, ATTESTAZIONE PROVVISORIA E CERTIFICAZIONE ISEE

Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune, vanno presentate sui modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica approvati con DPCM 18 maggio 2001.

La dichiarazione è resa dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000.

Sono autorizzati a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e a rilasciare l'attestazione provvisoria, previa verifica di leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio di Servizio Sociale.

La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata in vari modi :

- consegnandola direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza ;
- trasmettendola all'Ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento ;

- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto dell'Ufficio interessato se chi dichiara non sa o non può firmare ;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge, quando il cittadino non ricorra ai casi precedenti.

Per ogni singola prestazione sociale agevolata, individuata dal presente regolamento, è predisposto un modulo di domanda, che va sottoscritto dal richiedente e accompagna la dichiarazione sostitutiva unica, qualora il richiedente non sia già in possesso di certificazione ISEE.

<p>TITOLO 2</p> <p>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER SPESE DI GESTIONE FAMILIARE E PER SPESE SANITARIE</p>
--

Art. 6 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I contributi per spese di gestione familiare e per spese sanitarie, non detratte nella dichiarazione dei redditi, possono essere concessi in favore di cittadini residenti, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) pari a € 18.076,00 annue con riferimento a nuclei familiari composti da 4 componenti.

Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, come da tabella sotto riportata :

numero componenti	scala di equivalenza		valore della situazione economica
1	1,00	0,41	€ 7.411,16
2	1,57	0,64	€ 11.568,64
3	2,04	0,83	€ 15.003,08
4	2,46	1,00	€ 18.076,00
5	2,85	1,16	€ 20.968,16
6	3,20	1,30	€ 23.498,80
7	3,55	1,44	€ 26.029,44
8	3,90	1,59	€ 28.740,84
9	4,25	1,73	€ 31.271,48

Art. 7 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per il calcolo ISE e ISEE, ai fini delle agevolazioni del presente titolo, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente e dal nucleo familiare di appartenenza così come stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM 242/2001.

Art. 8 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Per la determinazione della misura del contributo, vengono posti alla base del calcolo :

- a) un contributo massimo concedibile pari a € 1.033,00
- b) un nucleo familiare con 4 componenti che risulti in possesso di risorse economiche, secondo i valori dell'indicatore ISE, non superiori a € 18.076,00. Quest'ultimo requisito

economico, per nuclei familiari con diversa composizione, è riparametrato con il seguente calcolo matematico :

$$\frac{\text{totale dei parametri della scala di equivalenza}}{2,46} \times \text{€ } 18.076,00$$

Qualora il valore ISE sia uguale o inferiore alla soglia di accesso riparametrata meno due volte il beneficio massimo concedibile, il richiedente ha diritto all'erogazione dell'intero contributo.

Qualora il valore ISE sia superiore alla soglia di accesso riparametrata meno due volte il beneficio massimo concedibile, il richiedente ha diritto proporzionalmente ad una riduzione del contributo sulla base del successivo calcolo matematico :

$$\frac{1}{2} \times (\text{la soglia di accesso riparametrata} - \text{valore ISE})$$

Qualora il calcolo ISE dia un numero negativo il valore ISE di quel nucleo familiare specifico è ricondotto a 0 (zero).

Art. 9 - DEROGHE

La Giunta Municipale, in presenza di gravi condizioni sociali e/o sanitarie, su richiesta motivata da parte del servizio sociale, potrà autorizzare la concessione del contributo in deroga alle soglie di accesso ed elevare il contributo massimo consentito.

Art. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo va inoltrata all'Ufficio di Servizio Sociale, corredata dalla documentazione giustificativa relativa alle finalità del contributo richiesto.

Nel caso di istanza per spese di gestione familiare devono essere prodotte le certificazioni di spesa per le utenze, generi di prima necessità e rate per l'acquisto di autoveicoli, indispensabili per il raggiungimento della sede di lavoro.

Nel caso di istanza per spese sanitarie deve essere prodotta autocertificazione relativamente alle spese sostenute, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, oppure copia autentica della prescrizione medica, con allegati scontrini fiscali della farmacia e/o le ricevute di pagamento per visite mediche specialistiche.

Ai fini della presentazione della domanda di contributo economico, l'assegno di accompagnamento verrà considerato parte integrante del reddito come pure ogni altra entrata, comprese quelle esenti IRPEF certificabili (art. 3, comma 2 D. Lgs. 130/2000).

Art. 11 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazione ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.

Il Responsabile, nel caso di situazioni di immediata necessità, può autorizzare l'economo a disporre un'erogazione straordinaria entro il limite massimo di € 155,00 da ricontabilizzare nell'ordinario procedimento di assegnazione del contributo.

TITOLO 3
AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Art. 12 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA

Le agevolazioni relative al pagamento delle rette di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi possono essere concesse in favore di cittadini residenti, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) pari a € 18.076,00 annue con riferimento a nuclei familiari composti da 4 componenti.

Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, come da successiva tabella :

numero componenti	scala di equivalenza		valore della situazione economica
1	1,00	0,41	€ 7.411,16
2	1,57	0,64	€ 11.568,64
3	2,04	0,83	€ 15.003,08
4	2,46	1,00	€ 18.076,00
5	2,85	1,16	€ 20.968,16
6	3,20	1,30	€ 23.498,80
7	3,55	1,44	€ 26.029,44
8	3,90	1,59	€ 28.740,84
9	4,25	1,73	€ 31.271,48

I servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi, sui quali è possibile presentare domanda di prestazione agevolata sono i seguenti:

- la mensa scolastica
- il trasporto scolastico
- il centro ricreativo estivo
- soggiorni anziani
- servizio pasti a domicilio
- servizio di assistenza domiciliare
- servizio di trasporto

Art. 13 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per il calcolo ISE e ISEE, ai fini delle agevolazioni del presente titolo, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente e dal nucleo familiare di appartenenza

così come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 130/2000, ad esclusione dei casi di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto, per i quali viene evidenziata la situazione economica del solo assistito.

Art. 14 – MODALITA' DI CALCOLO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio domiciliare assistenziale, pasti a domicilio, punti verdi e altri servizi socioassistenziali, la misura dell'agevolazione verrà determinata annualmente con deliberazione giuntalesca, sulla base di fasce SEE.

Qualora l'Amministrazione non dovesse approvare i parametri annuali, si applicano i parametri fissati nel precedente periodo.

Art. 15 – DEROGHE

La Giunta Municipale, su proposta motivata degli uffici competenti, potrà concedere eventuali esoneri o riduzioni delle rette in deroga alle modalità di calcolo di cui agli articoli precedenti.

Art. 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per il Centro Ricreativo Estivo, per i soggiorni anziani, per il servizio pasti a domicilio, per il servizio di assistenza domiciliare, per il servizio di trasporto, la domanda di prestazione agevolata va presentata contestualmente all'atto di iscrizione/richiesta del servizio.

Per i servizi scolastici di trasporto e mensa la domanda va presentata almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico. Anche successivamente al termine indicato la domanda potrà essere inoltrata ed accolta a partire dal primo giorno del mese successivo di esecutività della determinazione che concederà l'agevolazione. E' tassativamente escluso il diritto di rimborso di somme già iscritte a ruolo.

Art. 17 - CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda e comunque prima della fruizione del servizio da parte dell'utente, il Responsabile adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazione ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.

Nel caso di riduzione della retta, secondo quanto su esposto, nel provvedimento del Responsabile viene determinata in percentuale la riduzione della retta mensile, che viene comunicata all'Ufficio competente per i provvedimenti conseguenti.

TITOLO 4
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI RETTE PER
L'INSERIMENTO DI ANZIANI, MINORI E DISABILI IN STRUTTURE
SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 18 - FINALITA'

Le finalità del presente titolo sono :

- la valutazione della capacità economica del nucleo familiare allargato di utenti che, inseriti in strutture sanitarie e socio-assistenziali, versino in stato di bisogno e, pertanto, non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento ;
- la valutazione della situazione economica del solo assistito per prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 130/2000 :
- la flessibilità dell'intervento comunale a fronte di condizioni di bisogno sanitario e sociale di particolare complessità.

Art. 19 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'integrazione della retta per l'inserimento di anziani, minori e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali può essere richiesta:

- a) nell'ambito di percorsi integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 130/2000, per le quali viene evidenziata la situazione economica del solo assistito, qualora l'utente risulti in possesso di certificazione ISE inferiore o uguale a:
costo della struttura + margine per le spese personali
- b) negli altri casi di cui al presente titolo, qualora l'utente risulti in possesso di certificazione ISE del nucleo familiare allargato, come definito dal successivo art. 21, inferiore o uguale a :
costo della struttura + soglia di accesso riparametrata (€ 18.076,00 per una famiglia di 4 componenti)

Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, al valore ISE risultante vanno comunque aggiunti gli eventuali redditi esenti IRPEF certificabili.

Qualora l'utente presenti un indicatore della situazione economica incompatibile con l'accesso all'intervento economico integrativo comunale, in ragione della proprietà di beni immobili, può richiedere e ottenere la concessione di tale intervento a condizione che tra le

parti siano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti beni in favore dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 D. Lgs. 130/2000 in materia di obbligo agli alimenti, le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente alla prestazione sociale agevolata.

Art. 21 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per il calcolo dell'ISE, ai fini dei benefici di cui al presente titolo, il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente, dal nucleo familiare anagrafico, dai tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, e dai soggetti considerati a carico dell'utente ai fini IRPEF.

Qualora sussista una condanna passata in giudicato, che accerti la sussistenza di abusi nei confronti del tenuto agli alimenti, il tenuto agli alimenti non è considerato all'interno del nucleo familiare dell'utente.

La domanda di integrazione della retta può essere presentata dagli utenti che siano residenti nel Comune di Prata di Pordenone.

La richiesta di accesso all'intervento economico integrativo comunale può essere inoltre presentata dal tutore o dal curatore o da uno dei soggetti tenuti agli alimenti, sottoscrivendo la domanda e la dichiarazione sostitutiva unica.

Il richiedente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio, le donazioni e i trasferimenti in denaro effettuati dall'utente. L'importo complessivo concorre in prima istanza per la definizione dell'ISE, a meno che non sia stato devoluto a uno dei componenti del nucleo familiare allargato.

Inizialmente la dichiarazione sostitutiva ISE per la domanda di integrazione della retta va compilata con i dati relativi all'utente, al nucleo familiare anagrafico, se presente, e al primo livello di persone obbligate secondo quanto previsto dall'art. 433 del codice civile.

Nel caso che il nucleo familiare allargato del precedente comma risulti con valori ISE inferiori alle soglie di accesso previste all'art. 19, lettera b), si passa ad analizzare la capacità economica delle persone obbligate di secondo livello e così via fino ad esaurimento.

Ai fini del precedente calcolo, all'indicatore ISE vanno sommati i redditi esenti IRPEF dell'utente.

Art. 22 - MODALITA' DI CALCOLO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento presso la struttura sanitaria o socio-assistenziale con il versamento di tutti i redditi e il patrimonio mobiliare a lui imputabile, decurtati per le piccole spese di una somma mensile stabilita annualmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L'assegno di accompagnamento verrà considerato parte integrante del reddito come pure ogni altro reddito, compresi quelli esenti IRPEF certificabili.

L'integrazione della retta a carico dell'Amministrazione Comunale è pari al costo della struttura meno la partecipazione dell'utente, come precedentemente definita.

Le somme relative ad arretrati di pensione, assegni di accompagnamento, vitalizi, ecc. percepite dall'utente saranno versate fino alla concorrenza degli importi ad integrazione del costo della retta, sostenuto dall'Amministrazione Comunale dal momento del ricovero.

Art. 23 - CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda e comunque prima dell'inserimento in struttura, il Responsabile adotta un provvedimento per concedere o meno l'integrazione, quantificandone nel caso la misura secondo quanto esposto ai precedenti articoli. La domanda va presentata annualmente.

Art. 24 - DEROGHE

Per l'inserimento in strutture di utenti che versino in situazioni di grave disagio socio-sanitario, segnalate dal Servizio Sociale, che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, potrà essere concessa l'integrazione della retta nei limiti di budget complessivo annualmente definito.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - VARIAZIONI RILEVANTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, rilevanti variazioni della situazione economica del richiedente, verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, vanno considerate nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Di tale mancata corrispondenza tra l'ultima dichiarazione dei redditi e la situazione economica del richiedente, alla data della dichiarazione unica, viene dato atto tramite acquisizione di idonea documentazione da parte degli uffici.

Art. 26 - LIMITI DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEL COMUNE

Nella domanda di prestazione sociale agevolata di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni agevolate da parte del Comune nell'anno finanziario di riferimento.

L'importo complessivo delle prestazioni sociali agevolate, già concesse dal Comune nello stesso anno finanziario, viene sommato al valore ISE che è utilizzato ai fini del calcolo della misura della prestazione agevolata.

Art. 27 - ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

Per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, il Comune garantisce ai cittadini una adeguata assistenza tramite l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio di Servizio Sociale.

Art. 29 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive uniche, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della L. 675/96 e del D. Lgs. 135/99.

-----*****-----